

Massime

[Home](#) > [Massima](#) > [Articolo](#)

MY PAGE

[Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 22/02/2010 n....](#) ▶ [Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 22/02/2010 n....](#) ▶[Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 22/02/2010 n....](#) ▶ [Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 22/02/2010 n....](#) ▶[Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 22/02/2010 n....](#)

CERCA NELLA PAGINA



ESPORTA



MONITORA



INVIA



STAMPA



APPUNTA



ANNOTA



AGGIUNGI ALLA PRATICA

**Estremi:** **Cassazione civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4062**[Vedi sentenza](#)**Parti:** Soc. Santa Barbara coop. edil. **C.** C.P.**Fonti:** Diritto e Giustizia online 2010  
Giur. comm. 2010, 4, II, 698 (nota di: ROSSANO)  
Il civilista 2011, 7-8, 41 (nota di: APICELLA)**Classificazione:** [SOCIETÀ DI PERSONE - Scioglimento della società - - in genere](#)

L'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal d.lg. n. 6/03, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro **estinzione**, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in applicazione degli art. 10 e 11 preleggi, e dell'art. 73 cost., u.c. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dall'1 gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati. Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dall'1 luglio 2004 ai creditori che agiscono contro i soci, ai sensi degli art. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costituitivi della cancellazione delle società di capitali per la novella. La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dall'1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia iuris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone. Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'**estinzione** di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo V del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma.

**Correlazioni:** **Note a sentenza (1)**» [La cancellazione dal registro delle imprese e la società di persone \(Rossano Luca\)](#)**Legislazione Correlata (8)**» [DLT 17 gennaio 2003 n. 6, Art. 4](#)» [Costituzione della Repubblica, Art. 73](#)» [Codice Civile, Art. 2193](#)» [Codice Civile, Art. 2312](#)» [Codice Civile, Art. 2324](#)+ [Visualizza successivi](#)**Doc. associati:** » [Documenti con la stessa classificazione](#)» [Bibliografia Correlata](#)» [Riferimenti Legislativi](#)